

La presente deliberazione viene affissa il 25 MAR. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 91 del 24 MAR. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento – Sez. Dist. Airola – Atto di Citazione Esposito Gabriele +1 c/ -
Provincia di Benevento +1 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno Venerdì del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che in data 20/01/09 veniva notificato a questa Amministrazione l'atto di citazione promosso da Esposito Gabriele +1 c/ Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Airola per l'udienza 12/03/09;

Con determina n. 105/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Airola con atto di citazione notificato il 20/01/09 da Esposito Gabriele +1 c/ Provincia di Benevento +1 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 105/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 105/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 20/01/09 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Airola da Esposito Gabriele +1 c/ Provincia di Benevento +1;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 492 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 MAR. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 05 MAG. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 05 APR. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 05 MAG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Copia per		il	prot. n.
2 SETTORE <u>Avvocatura</u>		il	prot. n.
SETTORE _____		il	prot. n.
SETTORE _____		il	prot. n.
Revisori dei Conti		il	prot. n.
✓ Nucleo di Valutazione	<u>1665</u> <u>26-3-09</u>	il	prot. n.
✓ Confer. Capigruppo			



Provincia di Benevento

AO Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 001133

Data 22/01/2009

Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER

ESPOSITO GABRIELE E

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Stato Avvocato

Prot. n.

666
26-1-09

Avv. Lucio Crisci
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio Crisci

BENEVENTO - Piazza Dogana n.2 Telefax (0824) 42129

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO.

SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

ATTO DI CITAZIONE

PROVINCIA DI BENEVENTO
20 GEN 2009
depaie

ESPOSITO Gabriele, nato ad Airola (BN) il 29/11/1930 ed ivi residente alla Via Lavatoio snc, C.F.: SPSGRL30S29A110E, e **RUGGIERO PASQUALINA** n. 09/06/1942 C.F.: RGGPQL42H49A110M -coniugi-, elett.te dom.ti in Benevento, alla Piazza Dogana, 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, dai quali sono rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine del presente atto, espongono e dichiarano all'Amministrazione Provinciale di Benevento e all'Amministrazione Comunale di Airola.

Impiant.
Piem. Zen. L.

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nominiamo e Vi costituiamo nostri procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento deciso-rio e ritirare i titoli.

Approviamo, fin d'ora, il Vostro operato che teniamo per rato e fermo.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

F.T.O

ESPOSITO GABRIELE

RUGGIERO Pasqualina

[Handwritten signatures]

- Esposito Gabriele è proprietario del fondo sito nel Comune di Airola alla Via Lavatoio, esteso Ha 00.62.60, confinante con fiume Isclero, con sovrastante strada provinciale Airola-Campizze, riportato in catasto F. 2, p.lle 272 e 131, con entro fabbricato per civile abitazione, capannoni adibiti al commercio, capannoni per deposito, fabbricato di vecchia costruzione in tufo per lo svolgimento di lavori agricoli, capannoni per l'essiccamento del tabacco, pollai, conigliere ed altro.
- Ruggiero Pasqualina titolare di licenza commerciale, svolge negli immobili intestati a suo marito Esposito Gabriele e che costituiscono azienda agricolo-commerciale, attività di vendita di prodotti agricoli e di prodotti per l'agricoltura;

3. L'accesso all'azienda e al fondo –sottostante di tre metri la strada provinciale Airola-Campizze-, avviene direttamente attraverso un'ampia e ripida rampa in cemento di proprietà attorea;
4. A partire dal 1992 fino al 2000, la “Provincia di Benevento” e l’“Amministrazione Comunale di Airola ”, fanno scorrere e fanno riversare nel fondo attoreo –per poi farle sfociare nel fiume Isclero a mezzo di canale a cielo aperto in terra battuta lungo 110 metri, attraversante il fondo actoreo, le acque meteoriche provenienti dalla strada Provinciale e quelle nere (acque reflue urbane, domestiche, industriali) provenienti dalla rete fognaria a sistema misto (in quanto raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque nere che quelle bianche), costruita dalla Provincia stessa in occasione della sistemazione della strada provinciale Airola-Campizze (in tale occasione la sede stradale veniva sollevata di oltre tre metri rispetto al piano di campagna del fondo Esposito).

Nel fondo attoreo vengono riversate anche quelle acque nere e bianche che, provenienti dagli insediamenti urbani-domestici- rurali – industriali attraverso la canalizzazione in cemento a cielo aperto del Comune di Airola, confluiscono nella rete fognaria principale che corre sotto la strada provinciale Airola-Campizze.

5. Nell'anno 2000, la Provincia di Benevento, al fine di intubare le “acque”, costruiva nel fondo Esposito, in corrispondenza della parte terminale della rete fognaria, una grande pozzetta in cemento, di forma quadrata, molto profonda chiusa con coperchio pure di cemento. Al margine superiore veniva collegato un tubo di plastica

dal diametro di cm 30. Il tubo lungo 110 metri veniva allogato nella trincea del canale in terra battuta a cielo aperto, con la funzione di emissario, cioè di addurre le "acque" dalla pozzetta nel fiume Isclero.

6. Successivamente (circa un mese dopo) il tubo e la pozzetta esplosevano: le "acque" fuoriescono dalla pozzetta e pullulano di carogne che prima della intubazione ristagnano lungo il canale a cielo aperto, allagano il fondo e rendono pestilente l'aria, mettendo in serio pericolo la salute delle persone, rendendo invivibile l'ambiente in relazione alla destinazione e alla fruibilità degli immobili.

7. La situazione dei luoghi è stata ed è tutt'ora caratterizzata da:

a) presenza di carogne di tutte le grandezze che ora si concentrano sulla zona più prossima alla pozzetta esplosa, ma vengono ruscellate fino a circa 7-8 metri dal fabbricato per civile abitazione;

b) proliferazione di parassiti di ogni genere, di topi, di vespe, di mosche e moscerini, strettamente dipendenti dalla prolungata presenza e del ristagno dei liquami;

c) invasione del fabbricato, ad uso agricolo, dei pollai, delle conigliere di liquami non smaltibili dal tubo di plastica e nemmeno dal canale a cielo aperto in terra battuta ormai soppresso dall'allogazione del tubo.

8. Di fronte a siffatto disastro -più volte rappresentato alle Amministrazioni convenute, al Prefetto di Benevento, all'ASL n° 6, all'Ispettorato agrario, ai Vigili del Fuoco, al Genio Civile, al fine di

far cessare le condizioni denunciate, lesive sia del diritto alla salute degli attori, sia del loro diritto di proprietà-, nessun intervento si è avuto, nonostante vi fosse e vi è tutt'ora la possibilità di spostare lo sfocio delle acque luride nel depuratore comunale che trovasi a distanza di pochi metri dalla Strada Provinciale.

9. L'imposizione della servitù fognaria, abusiva ed illecita perchè in assenza assoluta di atto amministrativo ablatorio, nel fondo attoreo, ha fatto sorgere il diritto al ripristino dello stato dei luoghi con la eliminazione della denunciata servitù dannosa sia sotto il profilo della illecita imposizione e sia sotto il profilo dell'illecito esercizio della stessa ad opera delle convenute Amministrazioni. Essa comporta solo ed unicamente, pericolo e danno alla salute e al patrimonio degli attori. Per cui questi hanno diritto alla rimozione della denunciata servitù, al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, ed in particolare al danno alla salute, danni che saranno determinati e quantificati nel corso del giudizio a mezzo di C.T.U. del quale sin da ora si chiede la nomina.

DIRITTO

La domanda è diretta sia a conseguire dalla "Provincia" di Benevento e dal Comune di Airola, il risarcimento del danno alla salute e alla proprietà già verificatosi, sia ad impedire, mediante l'adozione di opportuni rimedi e in particolare la rimozione della servitù, che il danno si perpetui, per cui si configura soltanto una posizione soggettiva tutelabile.

Nella specie, in base all'ordinamento, il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. è un diritto perfetto per cui non è degradabile ad interesse legittimo per motivi di interesse pubblico (sent. 06/10/1979 n. 5172).

Il diritto di proprietà è degradabile ad interesse legittimo per ragioni di pubblica utilità (art. 42, comma 3, Cost.) sempre che, per affievolirlo, la P.A. si avvalga, con le debite forme e nel concorso dei presupposti di legge, dei poteri ablatori ad essa specificatamente attribuiti (sent. 23/11/1973 n. 3167).

Come esposto in narrativa, nessuna delle Amministrazioni convenute per costituire la servitù fognaria nel fondo Esposito, della quale si chiede la rimozione, si è avvalsa del procedimento ablatorio, per cui, da una parte è legittima la domanda di rimozione della servitù fognaria con lo spostamento verso il vicino depuratore comunale, dall'altra sarebbe inammissibile ed improponibile eventuale riconvenzionale per la costituzione giudiziale della servitù, trattandosi, nella specie, di illegittimo asservimento del fondo e, quindi, di illecito a carattere permanente che, per i gravi pregiudizi sofferti (danno alla salute, alla proprietà e all'attività aziendale agro-commerciale) e per quelli subendi, è soltanto da rimuovere anche perché la mancata rimozione ed il mancato spostamento dell'illecita servitù verso il depuratore comunale comporta ineludibilmente l'inquinamento del fiume Isclero.

Nella fattispecie, al fatto illecito permanente, consistente nella servitù abusiva, che oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, si aggiunge altro fatto illecito consistente nella violazione da parte di entrambe le Amministrazioni convenute del decreto del 02 agosto 1938 e dell'art. 2051 c.c..

Dalle norme citate si ricava che entrambe le Amministrazioni sono responsabili dei danni subiti dagli attori, essendo tenute per legge alla sorveglianza e ad eseguire i lavori di riparazione straordinaria dell'impianto di fognatura non escluso il collettore e l'emissario.

Dalla documentazione in atti balza evidente addirittura il dolo di entrambe le Amministrazioni come sarà provato in corso di causa.

CONCLUSIONI

Accogliere la domanda così come proposta e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento e l'Amministrazione Comunale di Airola, in persona dei legali rapp.ti: a) alla immediata rimozione della servitù fognaria e comunque ordinare la cessazione dell'illecito produttore solo danno alla salute e al patrimonio b) al pagamento in favore di essi istanti a titolo di risarcimento dei danni tutti innanzi specificati e di quelli specificandi nella misura complessiva che sarà accertata e determinata a mezzo di C.T. U. con condanna di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avv. Lucio Crisci antistatario.

Tanto premesso e ritenuto, Esposito Gabriele e Ruggiero Pasqualina, come sopra dom.ti, rapp.ti e difesi

CITANO

1) L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. elett.te dom.ta in Benevento, alla Piazza Castello, e 2) il Comune di Airola, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la residenza Comunale, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, Sez. distaccata di Airola, in persona del Giudice istruttore designando, in funzione di Giudice

Unico, per l'udienza del giorno 12/03/2009 ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia.

Il valore della causa è indeterminabile.


Si produce:

1. titolo di proprietà
2. C.T.P. per geom. Zenca Giorgio
3. atti di invito e diffida


S.J.

Benevento, li 19/01/2009

Avv. Fabrizio Crisci



Avv. Lucio Crisci




ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO
ISTANZA PER ABBREVIAZIONE DEL TERMINE DI COMPARIZIONE
ex art. 163 bis, co. 2, c.p.c.

Gli istanti, Esposito Gabriele e Ruggiero Pasqualina, rapp.ti e difesi come in epigrafe all'atto che precede, poiché la causa richiede pronta spedizione in quanto il diritto degli attori alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., diritto perfetto, potrebbe essere ulteriormente danneggiato dall'inerzia e dal comportamento omissivo denunciato delle Amministrazioni convenute


CHIEDONO

che la Signoria Vostra Voglia abbreviare il termine di comparizione alla metà.

Benvenuto, li 19/01/2009
Avv. Fabrizio Crisci




Avv. Lucio Crisci



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Vista la citazione e l'istanza che precede, ritenuto che ricorrono motivi di urgenza, così come prospettato dagli attori, visto l'art. 163 bis c.p.c. riduce il termine di comparizione alla metà.

Benevento, li 19/01/2009

IL PRESIDENTE



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009, il giorno del mese di gennaio ad istanza degli avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, procuratori di Esposito Gabriele e Ruggiero Pasqualina, Io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto atto di citazione a:

- o AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., Piazza Castello -BENEVENTO- a mani di

A MANI DI Spazio Rosauco
IMPEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RECEZIONE ATTI

BW 20/1/09



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009, il giorno del mese di gennaio ad istanza degli avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, procuratori di Esposito Gabriele e Ruggiero Pasqualina, Io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, Sez. Distaccata di Airola, ho notificato l'antescritto atto di citazione a:

- o COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco p.t. presso la Residenza Municipale - Airola